

2850/15

50



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. ALDO FIALE  
Dott. CHIARA GRAZIOSI  
Dott. GASTONE ANDREAZZA  
Dott. ALESSIO SCARCELLA  
Dott. ENRICO MENGONI

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 29/10/2014  
SENTENZA  
N° 2988/2014  
- Presidente -  
- Rel. Consigliere -  
- Consigliere -  
- Consigliere -  
- Consigliere -  
REGISTRO GENERALE  
N 5645/2014

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza n. 507/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del  
11/11/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/10/2014 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI  
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Antonio Giulio*  
che ha concluso per *in oggetto*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

Fallimentare

*Handwritten mark*

1. Con sentenza dell'11 novembre 2013 la Corte d'appello di Palermo ha respinto l'appello proposto da \_\_\_\_\_ avverso sentenza del 25 settembre 2012 con cui il Tribunale di Trapani lo aveva condannato alla pena di cinque mesi di reclusione per il reato di cui all'articolo 10 ter d.lgs. 74/2000 per avere omissso, nella sua qualità di legale rappresentante di Srl, di versare entro il termine di legge l'Iva relativa all'anno 2007 per un importo di € 145.838.

2. Ha presentato ricorso il difensore, sulla base di due motivi. Il primo motivo denuncia violazione dell'articolo 10 ter d.lgs. 74/2000 quanto alla determinazione del soggetto attivo del reato, con conseguente violazione del principio di responsabilità penale ex articolo 27 Cost. Erroneamente anche in rapporto alla giurisprudenza nomofilattica sarebbe stata riconosciuta la responsabilità penale dell'imputato, che era invece soltanto prestanome dell'amministratore di fatto, suo padre \_\_\_\_\_, e del quale non sarebbe nemmeno provato l'elemento soggettivo del dolo eventuale. Il secondo motivo denuncia carenza di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo eventuale in capo all'imputato.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato.

La corte territoriale, si osserva fin d'ora con motivazione sufficientemente adeguata, ha affrontato la questione della identificazione del soggetto attivo del reato e della sua correlata situazione dal punto di vista dell'elemento psicologico in conformità all'insegnamento di questa Suprema Corte, che, in sostanza, attribuisce alla prestazione del nome, anche sotto il profilo del dolo eventuale, l'assunzione della effettiva responsabilità della condotta svolta dal soggetto per il quale, tramite detta prestazione, si esplica la funzione di schermo, così oggettivamente accettando il rischio della attribuzione delle eventuali condotte illecite del soggetto schermato. In particolare, proprio per quanto riguarda gli incarichi sociali, assai di recente (Cass. sez. III, 19 settembre 2013-27 febbraio 2014 n. 14432) è stato affermato che "l'amministratore di una società risponde del reato omissivo contestatogli quale diretto destinatario degli obblighi di legge, anche quando altri soggetti abbiano agito come amministratori di fatto, atteso che la semplice accettazione o il semplice mantenimento della carica attribuiscono allo stesso specifici doveri di vigilanza e controllo, la cui violazione comporta una responsabilità penale diretta a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o, comunque, a titolo di dolo eventuale, per la semplice accettazione del

*rischio che questi si verifichino"; ancora da ultimo Cass. sez. III, 5 dicembre 2013-19 febbraio 2014 n.7770 insegna che per un reato omissivo risponde l'amministratore di società anche se mero prestanome di altri soggetti che hanno agito quali amministratori di fatto "in quanto l'accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e di controllo sulla corretta gestione degli affari sociali, il cui mancato rispetto comporta responsabilità a titolo di dolo generico nell'ipotesi di accertata consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, ovvero a titolo di dolo eventuale in caso di semplice accettazione del rischio che questi si verifichino". Sempre nella più recente giurisprudenza di legittimità al riguardo, Cass. sez. III, 19 novembre 2013 n. 47110, a proposito dei reati in materia di dichiarazione di cui al d.lgs. 74/2000, rileva che il prestanome non risponde "solo se è privo di qualunque potere o possibilità di ingerenza nella gestione della società", il che, ovviamente, non coincide con il mero rimettere la gestione effettiva ad un altro soggetto. Le sentenze citate dalla stessa corte territoriale (Cass. sez. III, 25 maggio 2011 n. 25047, nonché Cass. sez. III, 28 aprile 2011 n. 23425, quest'ultima invocata pure dal ricorrente), poi, non si discostano dalla linea confermata dai più recenti arresti sopra citati (cfr. altresì Cass. sez. V, 23 giugno 2009 n. 31885, che evidenzia la responsabilità del prestanome per il reato di bancarotta semplice per il dovere di vigilanza e di controllo ex articolo 2932 c.c.).*

In conclusione, concedere il nome, come già sopra si è rilevato, significa assumere, quantomeno sotto il profilo della eventualità, la responsabilità dell'impresa così formalmente rappresentata, essendo d'altronde impossibile ignorare che il contribuire a una apparenza diversa dalla sostanza può essere utilizzato, se non addirittura finalizzato, anche per illeciti. Né, logicamente a seguito di quanto appena evidenziato, è configurabile l'esonero da ogni responsabilità per il mero fatto che sussiste un rapporto specifico tra prestanome e amministratore di fatto, sia di amicizia, sia, come nel caso in questione argomenta il ricorrente, di parentela (padre-figlio nel caso in esame). Concedere il nome implica comunque, si ripete, il dolo eventuale rispetto alle condotte criminose dell'amministratore di fatto, per cui non vi è carenza alcuna nella, seppur concisa, motivazione della sentenza di appello, che riconosce la responsabilità del figlio prestanome, ed è peraltro integrata dalla sentenza di primo grado, qualificabile nel caso di specie come doppia conforme (sul noto principio della integrazione reciproca che connette l'apparato motivativo delle pronunce c.d. doppie conformi qualora siano stati adottati, come qui è accaduto, criteri valutativi omogenei v. Cass. sez. III, 16 luglio 2013 n.44418; Cass. sez. III, 1 dicembre 2011-12 aprile 2012 n. 13926; Cass. sez. II, 10 gennaio 2007 n. 5606; Cass. sez. III, 1 febbraio 2002, n. 10163; Cass. sez. I, 20 giugno 2000 n. 8868).

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art.616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale emessa in data 13 giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il

ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 29 ottobre 2014

Il Consigliere Estensore

Chiara Graziosi

Il Presidente

Aldo Fiale

